



Decreto Dirigenziale n. 71 del 22/06/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 10 - UOD Tasse automobilistiche regionali

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - N. 2 CAMBI DI TITOLARITA' RIVENDITE TABACCHI.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- c. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 dispone il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997" ;
- d. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha disciplinato la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;

ESAMINATE

le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta per il tramite dell' Asso Service S.c.r.l. con note prot. n. 465/p del 16.06.2015 e prot. n. 466/p del 16.06.2015, assunte al protocollo n. 2015.0420486 del 18.06.2015, con le quali sono state richieste le autorizzazioni al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte di complessivi n. 2 (due) nuovi tabaccai come da elenco allegato 2 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, a seguito di subentro nella titolarità di n. 2 (due) rivendite tabacchi già regolarmente autorizzate al servizio di riscossione come da elenco allegato 1 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- a. che i nuovi soggetti richiedenti, a seguito di subentro, sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato 2;
- b. che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura SEPA;
- c. che i soggetti richiedenti, sono tutti garantiti da copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali come da note già agli atti di questo ufficio, nota prot. 467/p del 16.06.2015 dell'Asso Service S.c.r.l., quale soggetto contraente;
- d. che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico GTECH S.p.A., ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- e. che, ai fini dello svolgimento del servizio, il codice riscossore attribuito ai singoli soggetti richiedenti è dettagliatamente indicato nell'allegato 2 ;

VERIFICATO

- a. che tutti i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013;

VISTO

- a. l'art. 17 della legge n. 449/97;
- b. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- d. la Delibera di G. R. n. 487 del 31.10.2013;
- e. la Delibera di G. R. n. 228 del 27.06. 2014;
- f. la Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013 avente ad oggetto "Nuove disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98;

alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile della Posizione Organizzativa competente e dell'attestazione di regolarità formale della stessa espressa dal Dirigente U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali;

DECRETA

1. revocare a tutti gli effetti le autorizzazioni emesse a favore di n. 2 (due) soggetti di cui all'elenco allegato n. 1 a seguito di subentro di nuovo titolare;
2. autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 2 (due) nuovi tabaccaia a seguito di subentro nella titolarità di rivendite tabacchi già precedentemente autorizzate come singolarmente individuati nell'elenco allegato n. 2 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, con decorrenza 01 luglio 2015;
3. fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
4. comunicare l'adozione del presente provvedimento a:
 - 4.1. a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco n. 2;
 - 4.2. al polo telematico GTECH S.p.A per l'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
 - 4.3. alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - 4.4. all'Asso Service S.c.r.l. nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
5. inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – U.O.D. V° – “Bollettino Ufficiale – URP” per la pubblicazione.

Ennio Parisi